

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 19 dicembre 2017

Approvazione di modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (QV). DGR n. 863 del 13 giugno 2017, allegato A. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 5 bis.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva alcune modifiche delle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (QV), di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13 giugno 2017. Il consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV è previsto dall'articolo 5 bis della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

La legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità", ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 5 bis rubricato "Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio" (di seguito: consorzio di tutela), definendo le caratteristiche principali del consorzio di tutela (comma 1), le finalità (comma 2) e stabilendo l'obbligo di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta (comma 3).

Con deliberazione n. 863 del 13 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata" (allegato A) e il modello di domanda di riconoscimento del consorzio di tutela (allegato B), in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) "Norma di prima applicazione" della L.R. n. 13/2016.

Si rende necessario, adesso, apportare alcune modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV, per rendere più chiari alcuni punti delle citate disposizioni.

Le modifiche alle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti QV sono descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13 giugno 2017;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica delle Disposizioni sul consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata", **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.